

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C.**

Via Bitetto n. 2, - 70020 – Cassano delle Murge (Ba)

Tel. 0803467511 - Fax. 080776369

Email: info@bcccassanomurge.it, info@pec.bcccassanomurge.it – Sito web: www.bcccassanomurge.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 95122

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4437- cod. ABI 08460

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A172325

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente**

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Qualifica _____

Si precisa che l'offerta fuori sede non comporta per il Cliente il riconoscimento di costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **credito di firma** è una operazione con la quale la Banca mette in varie forme (in genere fidejussione o avallo) la propria firma a disposizione del cliente per garantire obbligazioni da quest'ultimo contratte. E' quindi una linea di credito finalizzata al rilascio da parte della Banca di garanzie a favore dei propri clienti.

La fidejussione è quel contratto mediante il quale una parte (il fidejussore) si obbliga verso il creditore (beneficiario), garantendo l'adempimento di una obbligazione altrui (debitore/ordinante). E' una garanzia personale in forza della quale il fidejussore risponde con il suo patrimonio dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dal debitore/ordinante. Il fidejussore di regola è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito.

La Banca, nel rilasciare una fidejussione, presta garanzia a favore di terzi (beneficiari) per conto di Clienti (debitori principali) impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempienza.

Dette fidejussioni si definiscono "passive" in quanto emesse dalla banca per ordine e conto del cliente in presenza di una linea di credito concessa allo stesso.

Con l'avallo, invece, la Banca garantisce il pagamento di un effetto cambiario emesso a firma del Cliente.

Principali rischi dell'operazione.

Nel rilasciare un "credito di firma" (sotto forma di fidejussione o avallo) la Banca incorre nel rischio di essere chiamata a pagare l'importo garantito ove il proprio Cliente risulti inadempiente. In tale ipotesi il rischio in cui incorre invece il Cliente è quello di restituire alla Banca stessa tutto quanto da quest'ultima pagato a seguito dell'avvenuta escussione della sua garanzia.

Il credito di firma può essere utilizzato per far garantire alla Banca diverse tipologie di operazioni quali per

es.: il pagamento di canoni di locazione; adempimenti ed obbligazioni derivanti dalla partecipazione a gare pubbliche o private; il pagamento di un deposito cauzionale; il puntuale pagamento di un finanziamento concesso da un terzo.

In particolare con il **credito di firma rilasciato ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122** (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire), la Banca garantisce all'acquirente di un immobile da costruire il rimborso degli importi da questo anticipati al cliente/costruttore (debitore principale) al verificarsi di alcune condizioni previste e disciplinate dalla medesima legge e precisamente nel caso in cui il Costruttore incorra in uno stato di crisi (art. 3 comma 2) ovvero nel caso di inadempimento all'obbligo di contrarre e consegnare all'acquirente al momento della stipula dell'atto definitivo del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale (cfr. art. 4).

La Banca di Credito di Cassano delle Murge e Tolve S.C. opera con il **Fondo Di Garanzia per Piccole e Medie Imprese istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico**, pertanto il rilascio di un credito di firma può essere assistito, previa valutazione positiva di ammissibilità, da garanzia rilasciata dal **Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi Legge 662/96 e successive modifiche**.

La garanzia può essere richiesta dalle Piccole e Medie Imprese (PMI); per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici e delle finalità ammesse, si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Commissione anticipata annua	CDF VERSO ENTI PUBBLICI: 2,4% Minimo: € 50,00 CREDITO DI FIRMA COMMERCIALE B/T: 2,4% Minimo: € 50,00 CREDITO DI FIRMA COMMERCIALE ML/T: 2,4% Minimo: € 25,00 CREDITO DI FIRMA FINANZIARIO B/T: 2,4% Minimo: € 50,00 CDF CLIENTELA SOFFERENZA: 2,4% Minimo: € 50,00 CREDITO DI FIRMA DL.122/2005: 2,4% Minimo: € 50,00 CREDITO DI FIRMA FINANZIARIO ML/T: 2,4% Minimo: € 25,00 ovvero 3,40% in presenza di ulteriori attività necessarie all'acquisizioni di garanzie particolari (es: confidi) o all'accesso ad agevolazioni/contributi pubblici, oltre le spese e commissioni reclamate da terzi
Commissione ex art. 17 D.Lgs. 122/2005	come per legge
Tasso di interesse di mora	8,00%
Bolli	come da leggi vigenti
Imposte e tasse presenti e future	come da leggi vigenti
Commissione di autospedizione del contratto	€ 3,00
Commissione per gestione delle Garanzie	€ 10,00
Commissione per visura Crif	€ 50,00
Recupero spesa altre visure (camerali, catastali, ecc)	costo sostenuto
Rimborso spesa per autentica delle firme	come richiesto dal pubblico ufficiale
Rimborso spese per ciascun invio comunicazioni di cui all'art. 119 TUB	POSTA: € 0,70 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta

elettronica.

Invio comunicazioni di cui all'art. 118 TUB	POSTA: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo In House	€ 1,50
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo c/o Outsourcer	€ 1,50
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio elettronico	€ 1,50
ALTRE CONDIZIONI	
Copia contrattuale idonea per la stipula	€ 0,00
Altre comunicazioni alla clientela e/o per conto della stessa	con lettera semplice € 5,00
	con lettera raccomandata € 8,00
	con assicurata convenzionale € 10,00
	con telegramma € 10,00
	telefonica (su fisso) € 2,00
	telefonica (su mobile) € 6,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

In caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ricorrendone i presupposti di legge, cft. Art. 118 del T.U.B.), il cliente può recedere dal contratto secondo le modalità previste dal citato articolo 118 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).

Il cliente non potrà recedere dal contratto sino a che la Banca non sarà stata liberata dal proprio impegno fidejussorio con espressa dichiarazione della parte creditrice

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C.

Ufficio Reclami

Via Via Bitetto n. 2 - 70020 - Cassano delle Murge (Bari)

Fax: 080/776369

e-mail: ufficioreclami@bccassanomur

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Fidejussione:	È il contratto con cui un soggetto garantisce il pagamento dei debiti presenti e
---------------	--

	futuri di un altro soggetto entro un limite di importo predeterminato
Insolvente:	Soggetto che non ha adempiuto alla obbligazione assunta
Interessi di mora:	Interessi dovuti per il ritardato pagamento come meglio disciplinato nel contratto.
Acquirente:	La persona fisica che sia promissoria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a se o ad un proprio parente in primo grado della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire per iniziativa della stessa
Costruttore:	L'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettono in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi.
Immobili da costruire:	Gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora rilascio del certificato di agibilità.